

Codice A1715A

D.D. 15 marzo 2023, n. 235

Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Agri-Turistico Venatoria "SAN MARTINO" (TO). Presa d'atto della rinuncia alla concessione.



ATTO DD 235/A1715A/2023

DEL 15/03/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Agri-Turistico Venatoria "SAN MARTINO" (TO). Presa d'atto della rinuncia alla concessione.

Visto l'articolo 17 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria";

visto l'art. 14 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Addestramento, allenamento e prove degli ausiliari";

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 18-1757 del 28/7/2020 ad oggetto: "*L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all'interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Parziale revoca delle D.G.R. 13-2509 del 20/07/1998 e ss.mm.ii. e 15-11925 del 8/3/2004;*

visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 77 del 30.01.2013 con la quale è stata autorizzata, a favore del Signor Giovenale ALLOCHIS e fino al 31.01.2021, l'istituzione dell'azienda agri-turistico-venatoria "San Martino", ricadente nei comuni di S. Benigno C.se, Foglizzo e Bosconero, zona

faunistica della Città Metropolitana di Torino, per l'area delimitata nella planimetria agli atti;

vista la successiva determinazione dirigenziale n. 116 del 19.02.2013 di rettifica della superficie aziendale della medesima azienda erroneamente indicata nel precedente atto autorizzativo in ettari 11.36.67 anziché ettari 511.36.67;

vista la determina dirigenziale n. 555 del 02.07.2013 di istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: starna, quaglia e fagiano ed avente una superficie di ha 42,5;

vista la determinazione dirigenziale n. 1019 del 04.11.2016 con la quale è stata autorizzata la riduzione della superficie dell'azienda agri-turistico-venatoria "SAN MARTINO" ricadente nella zona faunistica della Città Metropolitana di Torino, da ettari 511.36.67 ad ettari 489.25.97, mediante esclusione dei terreni e per l'area delimitata dalla planimetria agli atti del Settore;

vista la determina dirigenziale n. 498 del 26.04.2018 con la quale è stata autorizzata l'ulteriore riduzione della superficie dell'azienda agri-turistico-venatoria San Martino ricadente nella zona faunistica della Città Metropolitana di Torino, da ha 489.25.97 a ha 473.77, mediante esclusione dei terreni indicati nella tabella riportata nella determina medesima, con obbligo per il concessionario di delimitazione delle aree escluse con tabelle perimetrali idonee ad individuare i nuovi confini;

vista la determina dirigenziale n. 158 del 21.02.2021 con la quale sono state rinnovate:

a) la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria SAN MARTINO, pari ad ha 473.77.91 ubicata nei Comuni di San Benigno C.se, Foglizzo e Bosconero, zona faunistica della Città Metropolitana di Torino a favore del Sig. Allochis Giovenale fino al 31 gennaio 2030.

b) la zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: starna, quaglia e fagiano, per una superficie di ha 42.5;

vista la determina dirigenziale n. 571 del 05.07.2021 con la quale è stata autorizzata l'istituzione di una nuova zona di addestramento, allenamento e prove dei cani senza facoltà di sparo come da D.G.R.18-1757 del 28/7/2020 art. 3 comma 5, di ettari 73.82.10, ubicati nel Comune di San Benigno, così come specificati nell'allegata planimetria ed elenco mappali, con durata fino al 31/01/2030 coincidente con la scadenza della concessione, intestando la stessa al Sig. Allochis Giovenale nella qualità di direttore concessionario;

vista l'istanza prot. n. 3260 del 06.02.2023 con la quale il signor ALLOCHIS Giovenale, direttore concessionario della AATV "San Martino" di ha 473.77.91, " rassegna le proprie dimissioni da concessionario e rinuncia alla concessione dell'AATV "San Martino"; e comunica "la cessazione dell'attività della azienda agri-turistico-venatoria "San Martino" e delle zone di addestramento, allenamento e prove dei cani e che pertanto i territori dell'azienda siano a disposizione della Regione Piemonte";

preso atto che lo Statuto vigente del Consorzio Agri-Faunistico "San Martino" approvato in data 14.11.2012 in Torino davanti al notaio dott. Carlo Boggio (repertorio n. 117120 e raccolta n. 14010) prevede, nell'allegato "A" punto 12), che *"(omissis) Il Direttore – Concessionario ha la facoltà di chiedere alla Regione Piemonte, senza interpellare i consorziati, la revoca del provvedimento di istituzione dell'Azienda Agri-Faunistica in qualsiasi momento e quando la stessa non risponde più*

ai requisiti ed agli scopi voluti dalla legge e dalle disposizioni regionali.”;

considerato che, ai sensi dell'articolo 28 dei criteri di cui alla succitata D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., al concessionario è fatto obbligo di rimuovere le tabelle dell'azienda entro sessanta giorni dalla data del provvedimento regionale e che, in caso di inadempienza, provvede l'Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) o il Comprensorio Alpino (C.A.) competente per territorio;

ritenuto, pertanto, di prendere atto della rinuncia alla concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "San Martino" e delle relative zone di addestramento, allenamento e prove dei cani;

dato atto, ai sensi dell'art. 8 Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla D.G.R. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii.;

ritenuto pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza;

vista la scheda n. 179 dell'allegato A della D.G.R. n. 15-4621 del 04 febbraio 2022 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396", che fissa in giorni n. 45, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla suddetta deliberazione;

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le sopraccitate

DGR dgr 20 luglio 1998, n. 13-2509 e ss.mm.ii , D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii, DGR 28 luglio 2020, n. 18-1757 "Legge regionale 5/2018, articolo 14. Approvazione dei criteri in ordine all'istituzione, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all'interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie . Parziale revoca delle dgr 20 luglio 1998, n. 13-2509 e ss.mm.ii. 8 marzo 2004, n. 15-1195";

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi d. lgs. 33/2013;

vista la D.G.R. 29 aprile 2022, n. 1-4936 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte ed attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del

Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- la LR 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" e ss.mm.ii;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

DETERMINA

Di prendere atto della rinuncia alla concessione dell'Azienda agri-turistico-venatoria denominata "San Martino" ricadente nei comuni di S. Benigno C.se, Foglizzo e Bosconero, nel territorio della Città Metropolitana di Torino, per una superficie totale risultante di ha 473.77.91 e delle relative zone di addestramento, allenamento e prove dei cani .

Al concessionario è fatto obbligo di rimuovere le tabelle perimetrali dell'azienda e delle zone di addestramento, allenamento e prove dei cani entro sessanta giorni dalla data del provvedimento regionale; in caso di inadempienza, provvede l'A.T.C. competente per territorio ai sensi dell'art. 28 comma 3 dell'allegato alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii..

I terreni dell'azienda sono destinati alla caccia programmata o a istituti di protezione istituiti dalla Città Metropolitana ai sensi della l. 157/1992 e ss.mm.ii.

La presente determinazione sarà trasmessa al Capo del Consozio, alla Città Metropolitana di Torino, all'Ambito Territoriale di Caccia TO1, all'Ambito Territoriale di Caccia TO2 e al Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna
selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto